

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI  
RISCOSSIONE E CONTROLLO DELLE TASSE  
AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

tra

la **REGIONE LAZIO**, di seguito denominata Regione, con sede in Via Cristoforo Colombo n. 212 – 00147 Roma, codice fiscale e partita IVA 80143490581, rappresentata dal Dottor Marco Marafini nato a Latina il 01/12/1968 C.F. MRF MRC68T01E472C domiciliato presso la sede dell'Ente, che interviene nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio , Patrimonio il cui incarico è stato conferito con D.G.R.n.86 del 30/04/2013, ed autorizzato ai sensi della Normativa Statale e Regionale vigente alla sottoscrizione della presente Convenzione

e

**l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), rappresentato dall'Ingegnere Angelo Sticchi Damiani nato a Sternatia (Lecce) il 17 Luglio 1945 C.F. STCNGL45L17I950Q , Presidente-Pro Tempore e Rappresentante Legale dell'Ente domiciliato presso la Sede Legale dell'ACI nominato con Decreto Presidente della Repubblica 13 Marzo 2012 e autorizzato ai sensi dell'Art.19 dello Statuto dell'Ente Pubblico non Economico Automobile Club d'Italia (ACI) alla sottoscrizione della presente Convenzione

premessi che

- a) la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) l'art. 15 della L. 241/1990 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" dispone che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- c) il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati

direttamente dalle regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";

d) la Legge Regionale n. 15 del 6/8/2007, articolo 41, comma 1 stabilisce che: "I servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, sono affidati, con apposita convenzione, all'Automobile Club d'Italia riconosciuto dalla legge 20 marzo 1975, n° 70 [ ...] ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome,

e) l'art. 5 della Legge Regionale n° 13 del 2013 ha autorizzato la Giunta Regionale a rinnovare per l'annualità 2014, la Convenzione con l'Automobile club d'Italia (ACI), di cui all'art. n° 29 della Legge Regionale 10/5/2001 n° 10, relativo alla riscossione delle tasse automobilistiche

f) l'art. 2 comma 21 della Legge Regionale n° 17 del 2014, ha autorizzato la Giunta Regionale ad attivare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi di riscossione e controllo della tassa automobilistica e a rinnovare la convenzione con l'Automobile Club d'Italia (ACI), di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001, nelle more del perfezionamento delle citate procedure;

g) con apposita delibera della Giunta Regionale è stata approvata il presente schema di convenzione.

h) l'ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;

i) l'ACI garantisce alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti;

preso atto che il parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 22.4.2015, n. 1178, prevede che *"non sono soggetti alle direttive appalti e sono dunque legittimi, gli accordi tra pubbliche*

*amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione cd. non istituzionalizzata/orizzontale”, purché il trasferimento di risorse resti entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute”;*

Preso atto della nota del 19/06/2015 prot. n. 2213/15, avente ad oggetto *”Convenzione per la gestione delle attività di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali tra la REGIONE LAZIO e l’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA per il periodo 2015, 2016 e 2017. Allegati A e B”*, con la quale ACI ha, tra l’altro, attestato i costi annuali a forfait della convenzione per gli anni citati (Allegato A) e l’elenco degli Sportelli di assistenza e riscossione (Allegato B),

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

## **Art. 1 - Attività oggetto della convenzione**

### **1.1 Attività**

1.1.1 Le attività strumentali ed ausiliarie alla riscossione della tassa automobilistica per il cui esercizio la Regione si avvale dell’ACI sono le seguenti:

- A. Gestione degli archivi regionali
- B. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici
- C. Riscossione
- D. Supporto operativo alla gestione contabile
- E. Controllo di merito
- F. Gestione delle comunicazioni ai contribuenti
- G. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti
- H. Gestione delle istanze di rimborso
- I. Gestione delle esenzioni disabili in prima istanza
- J. Gestione, su apposita delega scritta della Regione, delle attività connesse alla gestione degli avvisi di accertamento
- K. Gestione, su apposita delega scritta della Regione, delle attività connesse all’istruttoria delle memorie difensive presentate dai contribuenti, a seguito di ruoli esecutivi e della notifica delle cartelle esattoriali da parte dell’agente della riscossione
- L. Gestione delle sospensioni di imposta
- M. Servizi accessori di assistenza e consulenza

N. Supporto nella rilevazione e nel monitoraggio delle attività di gestione del tributo.

1.1.2 La Regione si avvale di ACI nella sua integrale configurazione federativa. L'ACI potrà altresì avvalersi, sotto la propria responsabilità, anche delle reti di operatori autorizzati all'intermediazione automobilistica ai sensi della legge 264/1991 e contrattualizzati con ACI, coordinati e monitorati da ACI.

1.1.3 I contenuti delle attività sono di seguito descritti.

## 1.2 Gestione degli archivi Regionali

### 1.2.1 Ruolo tributario

1.2.1.1 L'ACI gestisce, aggiorna ed implementa per conto della Regione l'archivio regionale delle tasse automobilistiche, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98, provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98, secondo le procedure e le modalità definite nel protocollo d'intesa di cui al sopra citato decreto.

1.2.1.2 L'ACI provvede alla validazione di tutti i dati presenti sul ruolo tributario, tecnici di provenienza SOGEI ed anagrafici di provenienza PRA, anche sulla base di standard concordati tra la Regione e l'organismo di gestione del protocollo d'intesa, di cui alla lettera precedente.

1.2.1.3 L'ACI assicura il tempestivo aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche. Per la lavorazione delle pratiche istruite direttamente dalle Strutture regionali, l'aggiornamento potrà avvenire a seguito di apposite comunicazioni tramite posta elettronica certificata, fax o e-mail, con le quali invierà la documentazione probatoria relativa alle singole pratiche.

1.2.1.4 Il ruolo sarà gestito da ACI, secondo quanto eventualmente disposto dall'organismo di gestione di cui al precedente comma 1.2.1.2, per quanto concerne i flussi informativi tra i soggetti interessati, con l'obiettivo di garantire agli archivi regionali omogeneità di impianto, aggiornamento e gestione in un quadro unitario.

1.2.1.5 L'ACI provvederà altresì alle necessarie personalizzazioni dell'archivio regionale in quanto compatibili con i precedenti articoli 1.2.1.1, 1.2.1.2.

1.2.1.6 L'archivio, come sopra costituito, è di esclusiva proprietà regionale e la Regione ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'ACI assicura il pieno

accesso all'archivio, a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione. In tali casi gli eventuali costi di connessione sono a carico del richiedente. L'ACI fornisce periodicamente, con formato da condividere, la replica dell'archivio regionale.

1.2.1.7 Per assicurare le attività di cui ai punti precedenti, la Regione potrà mettere a disposizione le proprie o altrui banche dati, integrando i flussi informativi resi disponibili tramite gli archivi nazionali allestiti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

1.2.1.8 L'ACI provvede a monitorare, a rilevare le posizioni risultanti in archivio regionale delle tasse auto con dato codice fiscale assente o errato e ad operare le necessarie bonifiche anagrafiche.

## 1.2.2 Archivio versamenti

1.2.2.1 L'archivio dei versamenti sarà costituito dai dati provenienti in via telematica, o in altre forme, dai soggetti abilitati alla riscossione. Costituiscono parte integrante dell'archivio i dati relativi alle risultanze dei pagamenti derivanti dall'attività di precontenzioso e contenzioso tributario ante emissione cartella esattoriale.

## 1.2.3 Archivio esenzioni

1.2.3.1 L'ACI provvederà alla gestione dell'archivio delle esenzioni, di cui al punto 1.10 successivo.

## 1.3 Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici

1.3.1 L'ACI cura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi tra la Regione, gli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l'archivio regionale, ed il gestore dell'archivio nazionale. In caso di richiesta di collegamento telematico all'archivio regionale da parte di nuovi soggetti individuati alla riscossione delle tasse automobilistiche in forza di disposizioni normative statali o regionali, tali collegamenti dovranno essere concessi senza oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale.

1.3.2 Sono intermediari della riscossione, per conto della Regione, le categorie di soggetti di seguito elencati :

- a) le Delegazioni AC;
- b) i Tabaccai autorizzati;

- c) Poste Italiane;
- d) gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della Legge 264/1991;
- e) ACI;
- f) eventuali altri soggetti che la Regione ha autorizzato o potrà autorizzare in forza di disposizioni normative statali o regionali.

1.3.3 La Regione e, previa sua comunicazione ed autorizzazione, le utenze messe a disposizione delle Sue Società in house, avranno accesso al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche. La richiesta dei citati collegamenti e rilascio utenze verrà effettuata dalla stessa Regione.

## 1.4 Riscossione e riversamento

### 1.4.1 Riscossione

1.4.1.1 ACI garantisce la riscossione direttamente attraverso Internet (Bollonet), ATM/Internet banking e mediante gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della L.264/91 ed affiliati agli Automobile Club provinciali (nel testo dette Delegazioni AC), ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del DM 418/98 in connessione telematica con l'Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche. ACI assicura un controllo puntuale sulle attività di riscossione ed effettua periodiche rilevazioni della qualità del servizio e della soddisfazione del cliente evidenziando i risultati delle predette attività in apposite relazioni semestrali trasmesse alla Regione.

1.4.1.2 ACI provvede al servizio di riscossione anche tramite delegazioni virtuali, mediante internet, con il servizio denominato "bollonet", e tramite ATM ed Internet Banking, mediante appositi contratti stipulati con gli Istituti di Credito ed altri soggetti aderenti, autorizzati ad operare a termine di legge e collegati con il ruolo regionale.

1.4.1.3 ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati con l'archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali.

1.4.1.4 Al fine del miglioramento qualitativo dell'attività e delle performance di riscossione e di contrasto all'evasione, i punti di esazione devono essere dotati, a propria cura e spese, di sistemi collegati con il sistema centrale ACI, per la consultazione del ruolo tributario e l'acquisizione in tempo reale dei

versamenti effettuati. ACI garantisce con proprie risorse la capacità di risposta dell'Archivio Regionale col corretto calcolo del dovuto.

1.4.2 A partire dalla settimana contabile 2 Novembre – 8 Novembre 2015, ACI avvia a regime il servizio di riscossione definito "riscossione accentrata", di seguito dettagliatamente descritto, mediante il quale ACI provvede a riscuotere direttamente la tassa automobilistica tramite la propria rete territoriale delle delegazioni AACC e di altri punti di riscossione autorizzati dallo stesso ACI, con un unico riversamento settimanale alla Regione Lazio delle somme incassate a titolo di tassa automobilistica. Con l'entrata in vigore del sistema di riscossione accentrata ACI garantisce, con la propria ed intera dotazione patrimoniale, l'attività di riscossione e di riversamento di tutte le somme riscosse direttamente a titolo di tassa automobilistica da parte dello stesso ACI tramite la propria rete di riscossione (Bollonet, Internet Banking, ATM, pagamenti cumulativi, Delegazioni AC, ecc.). A partire dalla settimana contabile di avvio del sistema di riscossione accentrata, la Regione non rilascerà più le autorizzazioni alla riscossione direttamente alle suddette Delegazioni AC. Restano ferme le autorizzazioni concesse alle Delegazioni AC fino alla settimana contabile citata, a partire dalla quale, ACI ne assume la completa e diretta responsabilità amministrativa, civile e contabile. In conseguenza di ciò, ACI risponderà direttamente alla Regione Lazio come unico intermediario autorizzato alla riscossione e al riversamento di tutte le somme riscosse a titolo di tassa automobilistica effettuata tramite la propria Rete di riscossione e sarà considerato l'unico responsabile di tutte le attività di riscossione e di riversamento delle somme riscosse a titolo di tasse automobilistiche.

1.4.3 Le polizze fideiussorie rilasciate dalle Delegazioni AC a favore della Regione Lazio per l'attività di riscossione della tassa automobilistica, saranno valide per la riscossione effettuata fino alla settimana contabile precedente a quella di avvio del sistema di riscossione accentrato. Con l'avvio del sistema di riscossione accentrato, le polizze saranno svincolate dopo che la stessa Regione abbia accertato, per ogni Delegazione AC, la mancanza di insoluti per le somme da riversare e riscosse fino alla settimana contabile precedente a quella di avvio del sistema di riscossione e riversamento accentrato sopraindicato, ovvero saranno volturate a favore di ACI. In caso si siano manifestati insoluti, non potrà essere effettuato lo svincolo delle polizze fideiussorie per le Delegazioni AC oggetto di insoluto. Le Parti collaborano per

garantire l'adozione di pratiche e procedimenti idonei a garantire la transizione alla riscossione accentrata nella massima sicurezza e garanzia reciproca.

1.4.4 Riversamento. Per le riscossioni fatte dall'ACI con la propria rete di riscossione, il riversamento in favore della Regione Lazio delle somme riscosse avverrà tramite "SEPA Direct Debit B2B (in precedenza Rid veloce).

1.4.4.1.1 I dati del "dovuto" relativi a) alle somme incassate da ACI tramite la propria rete di riscossione, b) alle somme incassate dagli altri intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l'archivio regionale e Polo Telematico ACI, sono trasmessi da ACI direttamente alla Regione, in formato idoneo al caricamento sul proprio sistema, entro il terzo giorno lavorativo successivo (mercoledì) alla settimana contabile di riferimento (lunedì-domenica). Non saranno trasmessi i dati del dovuto incassato da Poste Italiane Spa, ancorchè rientrante in una delle due fattispecie sopra individuate, in quanto l'incasso è già effettuato direttamente sul conto corrente postale di Regione Lazio; l'incasso giornaliero resta consultabile nell'applicativo Sinta sezione Supporto contabile.

1.4.4.1.2 ACI riversa tutte le somme incassate a titolo di tasse automobilistiche tramite la propria rete di riscossione, in base ai dati del flusso del dovuto di cui al punto precedente, mediante SEPA DIRECT DEBIT B2B spiccato settimanalmente dalla stessa Regione a partire dal quarto giorno lavorativo successivo (giovedì) alla settimana contabile di riscossione delle stesse tasse.

1.4.4.1.3 ACI, giuste L. R. n. 11/2012 e 2/2013 e secondo le procedure approvate con Deliberazione della Giunta Regionale, provvede alla riscossione delle tasse automobilistiche anche mediante la procedura di nuova istituzione definita "Pagamenti cumulativi della tassa automobilistica". Con detta procedura i soggetti autorizzati potranno effettuare operazioni di pagamento cumulativo della tassa automobilistica on line per elenchi di veicoli caricati. La procedura sarà attivata da ACI dal 01 Settembre 2015 in via sperimentale e sarà monitorata da un apposito gruppo di lavoro appositamente istituito, che avrà il compito di verificare l'insorgere di eventuali criticità e segnalare i miglioramenti del caso. Prima del 01/09/2015, ACI illustrerà e fornirà alla Regione Lazio il Manuale delle procedure operative elaborato per l'esecuzione dei pagamenti cumulativi. Per lo stesso Manuale, ACI fornirà alla Regione Lazio i futuri aggiornamenti. Il prelievo delle somme riscosse da ACI con i pagamenti

cumulativi della tassa automobilistica, verranno effettuati da parte della Regione Lazio tramite SEPA DIRECT DEBIT BUSINESS TO BUSINESS. A questo riguardo, ACI comunicherà il conto destinato all'addebito e rilascerà alla Regione Lazio l'autorizzazione a prelevare le somme dovute direttamente dal proprio conto, tramite apposito mandato e a seguito dell'allineamento elettronico degli archivi tra la Banca del debitore (Banca di ACI) e la Banca del creditore (Banca tesoriere della Regione). L'autorizzazione al prelievo delle somme riscosse e l'allineamento tramite il servizio AOS SEDA avanzato, dovrà avvenire prima del 01/09/2015, data di inizio dei pagamenti cumulativi.

1.4.4.1.4 Esclusivamente per gli importi incassati da ACI mediante la procedura denominata "pagamenti cumulativi" di cui al punto precedente, considerate le specifiche procedure adottate per il pagamento cumulativo e i tempi per l'incasso da parte di ACI delle somme pagate dai soggetti passivi, i dati del dovuto saranno inviati da ACI alla Regione Lazio entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo (mercoledì) alla seconda settimana contabile (lunedì-domenica) in cui è stato effettuato il pagamento. Il relativo prelievo delle somme da parte della Regione Lazio avverrà tramite SEPA Direct Debit B2B, da spiccare a partire dal quarto giorno lavorativo successivo alla seconda settimana contabile di riferimento (giovedì).

1.4.4.1.5 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio al D.P.C.M. n. 11/1999; al D.M. Finanze del 16/03/1999; al D.M. Finanze del 13/09/1999 e al Regolamento Regionale n.13/2012.

## **1.5 Supporto operativo alla gestione contabile**

1.5.1 Tale attività consiste:

– nella contabilizzazione, controllo e nella messa a disposizione della Regione Lazio dei dati inerenti il gettito incassato da tutti gli intermediari della riscossione collegati con il ruolo regionale;

– nel riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della riscossione.

1.5.2 I quadri contabili derivanti dal trattamento dei dati di tutti i versamenti effettuati saranno consultabili dalla Regione mediante l'applicativo Sinta sezione Supporto contabile.

## **1.6 Controllo di merito**

1.6.1 Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata tra i dati presenti nell'archivio tributario, archivio dei versamenti, archivio delle sospensioni ed archivio delle esenzioni di imposta, al fine di eseguire il tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o parziali del tributo, il sollecito rimborso delle somme pagate in eccedenza o il recupero delle minori somme versate, la correzione degli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.

1.6.2 Il controllo di merito è effettuato nei tempi e con le modalità stabiliti tra le parti.

1.6.3 Il controllo di merito dovrà evidenziare i versamenti di spettanza di altre amministrazioni ai fini dell'attività di compensazione.

## 1.7 Gestione delle comunicazioni ai contribuenti

1.7.1 L'ACI cura la gestione integrata delle comunicazioni ai Contribuenti in materia di tasse automobilistiche, come di seguito indicato. In particolare ACI gestisce le campagne di comunicazione, informative e/o di recupero e/o di cortesia, mediante la elaborazione, generazione, produzione ed invio di:

- **Nota di cortesia.** Per favorire l'adempimento spontaneo, regolare e tempestivo dell'obbligazione tributaria, e per garantire il massimo e puntuale aggiornamento del ruolo regionale, ACI individua, elabora, produce e postalizza in favore dei contribuenti (persone fisiche e giuridiche intestatari di veicoli con periodicità annuale e posizione esigibile), le note informative sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale denominate "note di cortesia", sulla base di apposita e condivisa pianificazione. L'ACI cura ed espleta altresì le richieste di aggiornamento sul ruolo regionale che dovessero pervenire dai contribuenti, previa idonea documentazione a corredo. La documentazione prodotta dalla parte, verrà sottoposta ad istruttoria da parte di ACI ovvero dalle Strutture contrattualizzate da ACI, provvedendo ad effettuare i necessari aggiornamenti del ruolo tributario. L'esito dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti attraverso canali fax/mail/internet che siano risultati non in regola con i pagamenti, è comunicato all'interessato con nota scritta motivata, solo in caso di rigetto, denominata "Note di risposta esito". ACI fornirà inoltre i

dati inerenti alla rendicontazione degli esiti postali delle citate Note di cortesia.

- **Avviso bonario.** Con l'Avviso Bonario, i contribuenti verranno invitati a regolarizzare la posizione debitoria e/o ad inoltrare memorie difensive ed esibire dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione, alle strutture indicate nel testo dell'Avviso Bonario, entro il termine stabilito nello stesso Avviso. La documentazione prodotta dalla parte, verrà sottoposta ad istruttoria da parte di ACI ovvero dalle Strutture contrattualizzate da ACI, e si provvederà anche ad effettuare i necessari aggiornamenti del ruolo tributario. L'esito dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti attraverso canali fax/mail/internet che siano risultati non in regola con i pagamenti, è comunicato all'interessato con nota scritta motivata, solo in caso di rigetto, denominata "Note di risposta esito". La Regione Lazio, comunicherà la data dalla quale dovranno essere inibite le possibilità di pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno tributario interessato dalla campagna "Avvisi bonari", al fine di proseguire con l'elaborazione del flusso delle posizioni non ancora in regola con il pagamento della tassa automobilistica da iscrivere a ruolo (d'ora in avanti flusso ruoli). ACI renderà alla Regione Lazio, a conclusione della consegna all'agente postale degli Avvisi Bonari dell'anno tributario in questione, il numero degli avvisi bonari consegnati ed il relativo gettito potenziale connesso. ACI fornirà inoltre i dati inerenti alla rendicontazione degli esiti postali dei citati Avvisi.
- **Nota di cortesia associate agli Avvisi Bonari** – Per le attività da espletare da Dicembre 2015, si procederà ad un abbinamento pre-postalizzazione di Note di Cortesia e Avvisi Bonari indirizzate al medesimo soggetto, sulla base della pianificazione concordata. Tale campagna di comunicazione è finalizzata contemporaneamente a) a ricordare la prossima scadenza di pagamento della tassa automobilistica per le targhe interessate, b) ad informare i contribuenti, in via bonaria, dell'eventuale esistenza di posizioni risultanti non in regola con il pagamento del tributo per l'annualità tributaria antecedente il periodo tributario di prossima scadenza. Saranno oggetto di separato invio, nell'ambito della concordata pianificazione, gli Avvisi Bonari e le Note di



cortesia non associabili. ACI fornirà inoltre i dati inerenti alla rendicontazione dei relativi esiti postali.

- **Avvisi di accertamento.** Con separato atto di delega della Regione Lazio, previa definizione delle modalità di espletamento del servizio e relativi costi, ACI può provvedere alla generazione, produzione, postalizzazione, rendicontazione esiti postali e lavorazione delle memorie difensive, degli Avvisi di accertamento.
- **Note di risposta esiti.** A seguito della lavorazione di istanze di parte, ovvero d'ufficio, su richiesta della Regione, solo in caso di rigetto ad una memoria difensiva o istanza avverso Avviso bonario ovvero Nota di cortesia associata ad Avviso bonario (esclusivamente per le posizioni di periodi di imposta pregressi), ACI individua, elabora, produce e postalizza in favore dei contribuenti una risposta scritta denominata "Note di risposta esito".
- **Avvisi di radiazione.** Con separato atto di delega della Regione Lazio, previa definizione delle modalità di espletamento del servizio e relativi costi, ACI può provvedere alla generazione, produzione, postalizzazione, rendicontazione esiti postali e lavorazione delle memorie difensive, degli Avvisi di radiazione.
- **Altre tipologie.** ACI assicura alla Regione la elaborazione e la gestione di ogni altra tipologia di comunicazione correlata all'argomento tassa automobilistica ritenuta utile dalla Regione.

ACI assicura altresì la rendicontazione puntuale degli esiti postali a seconda delle diverse tipologie di recapiti/notifica.

I testi delle comunicazioni sono concordati tra le Parti e preliminarmente approvati prima della produzione e recapito/notifica dalla Regione.

1.7.1.1 Ai fini del recupero bonario ACI, attraverso il controllo di merito identificherà:

- i versamenti omessi;
- i versamenti insufficienti e/o tardivi;
- i versamenti eccedenti, duplicati o non dovuti;
- le posizioni da regolarizzare entro il termine di scadenza naturale della singola posizione.

1.7.1.2 **Anno tributario 2014.** Al compimento delle operazioni di cui al comma precedente:

1.7.1.2.1 **Note di cortesia.** Per le 5 scadenze principali relative ad autoveicoli e motoveicoli, con periodicità annuale, ACI ha provveduto all'elaborazione e all'invio delle Note di cortesia secondo pianificazione e modalità condivise con Regione.

1.7.1.2.2 **Avvisi Bonari.** L'ACI provvederà a consegnare all'agente postale, dal 01/10/2015 al 15/11/2015, gli avvisi bonari relativi ai primi due quadrimestri dell'anno tributario 2014, per la postalizzazione ai contribuenti interessati. Le scadenze del terzo quadrimestre 2014 e le scadenze relative alle nuove immatricolazioni, ai rientri da esenzione riferibili al periodo da Agosto a Dicembre 2014 e quelle relative alle eventuali rimanenti posizioni rimaste in sospeso sono accorpate con consegna all'agente postale entro il 31 Marzo 2016.

### 1.7.1.3 **Anni tributari 2015 e successivi.**

1.7.1.3.1 **Note di cortesia.** Per le scadenze di Gennaio, Febbraio, Maggio, Agosto e Settembre 2015, ACI ha provveduto per le scadenze già trascorse, e provvederà, per quelle future, alla generazione, produzione ed invio di Note di cortesia secondo pianificazione e modalità condivise con Regione.

1.7.1.3.2 **Note di cortesia associate ad Avvisi bonari.** Per le scadenze da Gennaio 2016 in poi l'ACI predisporrà una inedita campagna di comunicazione che consenta di ridurre il numero di invii di comunicazioni ai contribuenti. In particolare si provvederà, in sede di singola scadenza corrente, a individuare eventuali posizioni dell'anno pregresso non regolarizzato e quindi a predisporre ed inviare al singolo intestatario della singola targa una Nota di cortesia associata ad Avviso bonario; nella predetta comunicazione sarà data notizia:

- Della imminente e prossima scadenza per il mese specifico oggetto di campagna informativa di cortesia, con invito al pagamento nei termini di scadenza;
- Della esistenza di posizioni non regolarizzate per il periodo di imposta immediatamente antecedente,

invitando il destinatario alla regolarizzazione delle stessa, indicando la misura prevista dalla normativa di specie per la applicazioni delle eventuali sanzioni ed interessi;

In termini operativi le comunicazioni sono generate, prodotte e consegnate al "service di recapito" entro il giorno 10 del mese precedente a quello di scadenza del pagamento.

1.7.1.3.3 **Avvisi bonari.** Le attività di predisposizione e invio degli Avvisi bonari 2015 e successivi anni tributari, saranno effettuate esclusivamente per le posizioni residuali non già oggetto di individuazione e generazione di apposita Nota di cortesia associata, con invii nel periodo Marzo-Ottobre 2016 (per l'anno tributario 2015) e così di seguito per i successivi anni tributari, fino alla data di scadenza della presente convenzione.

1.7.1.4 ACI consegnerà alla Regione Lazio il flusso dei ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 30 novembre dei due anni successivi all'anno di imposta (a titolo di esempio: anno di imposta 2014 entro il 30.11.2016 e così di seguito).

1.7.1.5 Con la elaborazione e consegna del flusso ruoli, di cui al punto precedente, ACI renderà alla Regione Lazio, per l'anno tributario oggetto di formazione dei ruoli, su apposito supporto informatico (es.: DVD), o con altre modalità da concordare: a) l'elenco dei contribuenti destinatari di Avvisi bonari generati (e il relativo numero), b) l'elenco delle posizioni per le quali gli Avvisi Bonari sono risultati inesitati nell'ambito della procedura di recapito ed ove possibile anche con l'indicazione della motivazione del mancato recapito; c) l'elenco dei contribuenti che ha presentato alle strutture ACI memorie difensive (contestazioni), distinguendo i contribuenti le cui memorie difensive (contestazioni) sono state istruite positivamente per lo stesso contribuente, da quelli con esito istruttoria negativo ossia favorevole alla Regione. Il rapporto tra il numero delle contestazioni presentate dai contribuenti e quelle lavorate prima dello start alla formazione del flusso ruoli, dovrà essere uguale a 1.



## **1.7.2 Servizio Ricorda Scadenza e Portale del contribuente automobilista**

1.7.2.1 ACI gestisce e mette a disposizione della Regione e dei contribuenti un servizio di messaggistica in modalità informatica denominato "Ricorda Scadenza", tramite il quale i soggetti accreditati sul sito della Regione Lazio e/o dell'ACI, potranno ricevere messaggi a mezzo mail ed sms sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale, per i veicoli di cui sono intestatari, in luogo dell'invio delle note di cortesia, sulla base di testi predefiniti e condivisi. A questo riguardo ACI comunicherà semestralmente alla Regione Lazio, su apposito supporto informatico, il numero e l'elenco dei contribuenti accreditati, con i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

1.7.2.2 In aggiunta all'iniziativa di comunicazione sopra definite, ACI svilupperà a metterà a disposizione della Regione Lazio entro il 30.06.2016 un servizio on line per i cittadini denominato "portale del contribuente automobilista" tramite il quale il contribuente, a mezzo sito, e successivamente entro il 31.12.2016 anche a mezzo applicazioni per smartphone e tablet, previa procedura di registrazione, controllo e verifica da concordarsi tra le parti, possa consultare:

- ⇒ Elenco delle targhe e tipo veicoli di cui è intestatario;
- ⇒ Scadenze ordinarie della tassa automobilistica per i veicoli di cui sopra;
- ⇒ Pagamenti/versamenti caricati in archivio regionale;
- ⇒ Rilievi emessi per pagamento omessi, insufficienti e/o irregolari.

## **1.8 Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti**

1.8.1 L'ACI cura la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un adeguato sistema di assistenza diretta ai contribuenti, distribuito sul territorio, costituito dagli Uffici Provinciali ACI, dalle Delegazioni AC e dalle Agenzie di Pratiche Auto contrattualizzate con ACI (si intendono le Delegazioni AC e le Agenzie di Pratiche Auto autorizzate all'attività' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264), il cui elenco è visualizzabile sul sito ACI [www.aci.it](http://www.aci.it), ed in grado di assicurare dettagliate e corrette informazioni sulla tassa automobilistica, come segue:

- Informazioni ed assistenza di carattere generale sulla tassa automobilistica;
- Informazioni ed assistenza relative al pagamento, alle scadenze e agli importi delle tasse per singola tipologia di veicolo;
- Informazioni ed assistenza di carattere specifico, come la consulenza e l'assistenza relative alle posizioni fiscali, ai pagamenti, all'invio del questionario informativo, con conseguente rilascio ai contribuenti di eventuali certificazioni comprovanti la propria posizione tributaria con costo a carico dei richiedenti.
- Informazioni ed assistenza di carattere generale sulla tassa automobilistica, sui pagamenti, sulle scadenze e gli importi per singola tipologia di veicolo, sono assicurati dal Centro Assistenza Tasse Automobilistiche (C.A.T.A.) al numero telefonico e di fax dedicati e tramite l'indirizzo e-mail.

1.8.2 L'ACI provvede inoltre, su istanza di parte, al rilascio di duplicati o attestati di pagamento su richiesta e con costo a carico dei richiedenti.

1.8.3 L'ACI, per soddisfare l'esigenza della massima capillarità di servizio in favore dei contribuenti, potrà avvalersi per l'erogazione dei servizi di assistenza sul territorio anche della collaborazione di altre Reti di operatori specializzati e contrattualizzati, autorizzati ai sensi della Legge 264/1991, previa attività formativa della quale la Regione sarà informata, per garantire gli standard di qualità e professionalità richiesti dalla materia trattata.

## 1.9 Gestione diretta delle Istanze di rimborso

1.9.1.1 L'ACI, tramite i propri Uffici Provinciali (Area metropolitana e Uffici territoriali), istruisce e definisce le istanze finalizzate alla richiesta di rimborso presentate presso le proprie sedi periferiche, le Delegazioni AC e gli altri soggetti giuridici contrattualizzati esterni alla Federazione, entro 60 giorni perentori dalla presentazione dell'istanza. In caso di carenza documentale nelle istanze presentate dai contribuenti, sarà cura degli Uffici Provinciali ACI, di richiedere agli interessati la documentazione carente, prima di definire l'istruttoria. Successivamente alla lavorazione delle istanze nel termine indicato, ACI trasmetterà alla Regione Lazio il cartaceo delle pratiche istruite e il file informatico delle stesse, secondo il formato concordato per l'inserimento nei

propri sistemi informatici, per il prosieguo dell'iter istruttorio, contenente l'elenco nominativo e numerico delle pratiche istruite, distinte in accolte e diniegate.

L'ACI provvederà a curare l'attività di produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli Utenti in seguito al mancato accoglimento della domanda.

## **1.10 Gestione delle Esenzioni disabili e Esenzioni servizi esenti**

### **1.10.1 Esenzioni Disabili**

L'ACI, tramite i propri Uffici Provinciali, riceve ed istruisce le domande di esenzione dei disabili presentate in prima istanza presso le proprie sedi periferiche, le Delegazioni A.C. e gli altri soggetti giuridici contrattualizzati esterni alla Federazione, entro 90 giorni perentori. In caso di carenza documentale nelle istanze presentate dai contribuenti, sarà cura degli Uffici Provinciali ACI, di richiedere agli interessati la documentazione carente, prima di definire l'istruttoria. Ogni quadrimestre, entro il mese di maggio, settembre e gennaio successivi ai quadrimestri interessati, ACI invierà su supporto informatico (es.: DVD) o altra modalità da concordare, l'elenco nominativo e numerico delle pratiche istruite, distinte in accolte e diniegate.

1.10.1.1 L'ACI provvederà a curare l'attività di produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli Utenti. In caso di mancato accoglimento della domanda, invierà la comunicazione agli interessati mediante Raccomandata con Avviso di ricevimento.

### **1.10.2 Esenzioni servizi esenti**

1.10.2.1 L'ACI, tramite i propri Uffici Provinciali, riceve ed istruisce le domande di esenzione servizi esenti, secondo la normativa nazionale e regionale, presentate presso le proprie sedi periferiche, le Delegazioni A.C. e gli altri soggetti giuridici contrattualizzati esterni alla Federazione, entro 90 giorni perentori. Per le domande di esenzione correlate ai rapporti di reciprocità delle rappresentanze diplomatiche in Italia, l'indicazione delle targhe e dell'anno tributario da esentare, avverrà a cura del Ministero degli Affari Esteri.

1.10.2.2 L'ACI provvederà a curare l'attività di produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli Utenti, per le istanze presentate presso le proprie sedi periferiche, le Delegazioni A.C. e gli altri soggetti giuridici contrattualizzati esterni alla Federazione. In caso di mancato accoglimento

della domanda, invierà la comunicazione agli interessati mediante Raccomandata con Avviso di ricevimento.

#### **1.11 Gestione, su delega della Regione, dell'assistenza connessa all'attività di accertamento**

1.11.1 L'ACI nella sua integrale configurazione federativa e con l'ausilio dei soggetti professionali contrattualizzati di cui all'articolo 1.8.3, su delega scritta della Regione, con la quale definirà anche i dettagli della stessa delega, cura i servizi informazione ed assistenza ai contribuenti in fase di presentazione di memorie difensive, derivanti da atti di accertamento, provvedendo alla ricezione delle documentazione presentata dai contribuenti, all'istruttoria della memoria difensiva, all'esito della stessa ed al contestuale aggiornamento del Ruolo regionale.

#### **1.12 Gestione, su apposita delega scritta della Regione, delle attività di recupero in sede di ruoli esecutivi**

1.12.1 L'ACI nella sua integrale configurazione federativa e con l'ausilio dei soggetti professionali contrattualizzati di cui all'articolo 1.8.3, su delega scritta della Regione, con la quale definirà anche i dettagli della stessa delega, cura le istruttorie delle memorie difensive presentate dai contribuenti a seguito di notifica di cartelle esattoriali e i relativi servizi di informazione ed assistenza ai contribuenti su ruolo esecutivo, provvedendo con l'organizzazione ed i processi di seguito descritti:

- L'ACI, per la massima capillarità di servizio in favore dei contribuenti, anche per il tramite della Rete delle proprie Delegazioni AA.CC ed i soggetti professionali di cui all'articolo 1.8.3, provvede a fornire assistenza e informazioni ai contribuenti ai quali sono state notificate cartelle esattoriali per il recupero della tassa automobilistica. In particolare provvede: alla ricezione delle relative memorie difensive, e/o osservazioni, con la relativa documentazione allegata; alla contestuale produzione e rilascio al contribuente dell'attestazione di presa in carico dell'istanza con indicazione della data e dell'Ufficio ricevente;
- L'ACI, tramite i propri Uffici Territoriali e Metropolitan, assicura altresì la lavorazione e definizione delle memorie difensive e/o delle

osservazioni e della relativa documentazione allegata, trasmessa in formato digitale dal concessionario della riscossione (Equitalia/EquitaliaSud SpA) a mezzo posta elettronica ovvero a mezzo fax con la tempistica e le modalità concordate congiuntamente tra la Regione, ACI ed il concessionario della riscossione;

- L'ACI, tramite i propri Uffici Provinciali, assicura altresì la lavorazione e definizione delle memorie difensive e/o delle osservazioni e della relativa documentazione allegata, trasmessa eventualmente dalla Regione Lazio. La Regione Lazio effettuerà le lavorazioni delle memorie difensive presentate presso i propri Uffici con l'organizzazione che riterrà più opportuna, in particolare quelle presentate presso l'Agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, commi da 537 a 543 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013, al fine di non incorrere all'annullamento di diritto delle partite, previsto dalla medesima legge.
- L'ACI, con l'ausilio di Funzionari dei propri Uffici Provinciali, provvede all'istruttoria ed alla definizione del relativo esito delle memorie difensive raccolte ed acquisite tramite i soggetti di cui sopra (Delegazioni AC, Altri operatori professionali autorizzati, Regione Lazio ed Equitalia/EquitaliaSud Spa), provvedendo all'aggiornamento del ruolo regionale e alla predisposizione ed invio con cadenza di norma settimanale alla Regione, di un flusso informatico, tramite ACI Informatica, con gli esiti delle singole pratiche lavorate, secondo le specifiche tecniche già in uso e collaudate tra Regione Lazio ed ACI. La Regione può effettuare controlli a campione sulla correttezza dell'istruttoria condotta dagli Uffici ACI, secondo l'organizzazione che riterrà più opportuna, richiedendo copia della documentazione a supporto relativa al campione da controllare, che dovrà essere fornita tempestivamente dall'Ufficio Provinciale interessato, al massimo entro sette giorni dalla richiesta. Qualora il controllo sul campione estratto, evidenzi una pratica errata, il relativo flusso dell'Ufficio ACI di riferimento sarà respinto, con l'obbligo di rivedere tempestivamente tutte le pratiche del flusso respinto, prima del successivo invio dello stesso per un nuovo controllo. In questi casi, solo le partite positive al controllo, saranno immesse nei sistemi informatici di Equitalia, per il

completamento dell'istruttoria. Se il controllo sul campione estratto, sarà positivo per tutte pratiche interessate, il corrispondente intero flusso informatico lavorato da ACI, sarà immesso informaticamente sui sistemi di Equitalia, per il completamento dell'istruttoria. La Regione ed ACI potranno concordare una periodicità differente per la trasmissione dei flussi informatici al fine di ottimizzare l'operatività.

- Il numero delle partite che superano i controlli e che sono inserite nei sistemi di Equitalia, costituiscono le pratiche che possono essere considerate e rendicontate nell'ambito dei volumi di attività previsti dalla presente convenzione.
- Successivamente, la Regione, provvede ad inviare le lettere di comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai contribuenti.

#### 1.12.2 Tempistica e livelli di servizio per la lavorazione dei ruoli esecutivi.

1.12.2.1 L'ACI garantisce in relazione al tipo di attività prestata i seguenti volumi di produttività annui: 30.000 richieste accettate mensilmente e 10.000 esiti mensili. Qualora il numero di ricorsi da definire superasse questo numero, l'ACI definirà con la Regione le azioni necessarie da attivare per far fronte all'eccedenza.

### 1.13 **Gestione delle esenzioni e sospensioni di imposta**

1.13.1 L'ACI, avvalendosi dei propri Uffici Provinciali ACI e, per la sola ricezione delle domande presentate a termini di legge dai contribuenti alle Delegazioni AC e agli altri soggetti giuridici esterni alla Federazione di cui all'articolo 1.8.3, cura la gestione dei regimi speciali delle tasse automobilistiche, costituiti in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria.

1.13.2 Per le istanze di sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche dei veicoli avanzate da parte delle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, tali imprese dovranno inviare i registri di carico e scarico, in formato elettronico, direttamente ad ACI o per il tramite delle Delegazioni o degli altri soggetti giuridici esterni alla Federazione cui all'articolo 1.8.3. L'ACI provvede secondo le modalità già in uso.

1.13.3 ACI, nel corrente anno 2015, svilupperà a metterà a disposizione della Regione Lazio, con avvio a regime nel 2016 e con decorrenza per i movimenti del 1° quadrimestre 2016, una piattaforma web che consenta agli Intermediari

autorizzati al commercio di veicoli la comunicazione informatica dei carichi, delle variazioni e degli scarichi delle targhe in sospensione dal pagamento della tassa automobilistica. Sarà fornito alla Regione Lazio il relativo manuale operativo, prima dell'inizio dell'operatività della piattaforma web. La procedura web consentirà alle citate imprese intermediarie della rivendita, previa abilitazione all'accesso, di inserire informaticamente gli elenchi di cui trattasi ovvero le singole posizioni, direttamente nell'archivio operativo delle sospensioni entro il mese successivo a quello del quadrimestre di riferimento. Previ gli opportuni controlli di merito, i movimenti di entrata ed uscita e di variazione congrui transiteranno nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche. I movimenti di entrata ed uscita e di variazione non congrui delle targhe comunicate saranno scartati. Nell'ambito del controllo di merito la procedura verificherà anche la congruità del pagamento del diritto fisso per i veicoli di cui si chiede l'interruzione dal pagamento della tassa automobilistica. A supporto degli intermediari delle stesse imprese sarà messo a disposizione un apposito manuale operativo e un canale di assistenza a mezzo call center e mail dedicato. ACI fornirà alla Regione, tramite report, flussi informatici o con altre modalità e tempi da concordare, le dovute informazioni relative ai vari carichi, variazioni e scarichi delle targhe in sospensione dal pagamento della tassa automobilistica, eseguite dagli intermediari tramite la citata piattaforma web.

#### **1.14 Servizi accessori di assistenza e consulenza.**

1.14.1 La Regione può avvalersi degli Automobile Club Provinciali della Regione per le attività di specifica divulgazione delle informazioni sulla normativa che regola la tassa automobilistica e sulla correlata attività amministrativa, anche tramite l'attivazione di call center locali. I costi dell'eventuale affidamento tramite call center sono determinati in accordo tra le parti.

1.14.2 L'ACI assicura la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione secondo metodologie che ne assicurino la qualità ed il costante controllo e monitoraggio. La Regione Lazio, potrà chiedere in qualsiasi momento i relativi dati.

## **1.15 Supporto alla rilevazione, al monitoraggio e alla definizione delle attività di gestione del tributo**

1.15.1 L'ACI mette a disposizione della Regione, la piattaforma informativa Nuovo Datamart per il rilevamento e l'analisi statistica in materia di tasse automobilistiche, il cui accesso, tramite username e password, sarà garantito agli incaricati dell'Amministrazione regionale indicati dalla competente Struttura regionale. ACI, d'intesa con Regione, svilupperà evoluzioni del Nuovo Datamart. ACI, a richiesta di Regione, metterà inoltre a disposizione della Regione files contenenti i dati estratti direttamente dagli archivi sulla base delle richieste e specifiche della Regione.

L'ACI e la Regione, con la stipula della presente convenzione, oltre alla normale attività di gestione della convenzione stipulata, che avviene di norma mediante continui contatti e riunioni tra le parti, prevedono la possibilità di istituire Gruppi di Lavoro congiunti, la cui composizione sarà da definirsi, per monitorare l'andamento delle attività, per la rilevazione ed analisi dei dati, pianificazione e programmazione economico-finanziaria e di attività correlate alla gestione del tributo, monitoraggio dell'andamento delle attività, supporto alla definizione alle attività di gestione del tributo, anche al fine di garantire il riscontro e lo stato di avanzamento delle attività. Ai Gruppi di lavoro potranno far parte anche dipendenti delle Società in house di entrambi gli Enti, che si occupano della materia tassa automobilistica. I Gruppi di lavoro, saranno costituiti con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, su designazione nominativa degli Enti coinvolti. Ai Gruppi di lavoro, potranno essere invitati, in qualità di esperti del settore, anche soggetti esterni; le decisioni, sono comunque rimesse ai componenti il Gruppo di lavoro.

1.15.2 I suddetti Gruppi di Lavoro potranno strutturare apposite "query" con finalità economico-finanziaria, i cui risultati saranno in autonoma disponibilità dell'Amministrazione Regionale.

## **Art. 2 Allegati**

2.1 La presente convenzione comprende gli allegati A e B, che ne sono parti integranti e sostanziali e che specificamente definiscono:

Allegato A) Offerta Economica;

Allegato B) Strutture territoriali di servizio.

### **Art. 3 - Organizzazione e modalità di espletamento delle attività**

3.1 L'ACI si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa, nell'ottica di un continuo miglioramento della qualità dei medesimi servizi.

3.2 L'ACI assicura la gestione dei servizi di riscossione effettuata mediante la propria Rete fisica e virtuale, e la gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti in sede di istruzione delle Istanze di: Rimborso, Esenzioni Disabili, Sospensioni di Imposta, Memorie difensive e osservazioni relativi a Note di cortesia ed Avvisi bonari singolarmente o congiuntamente trattati, Avvisi di accertamento e ruoli esecutivi, secondo metodologie che ne assicurino la qualità ed il costante controllo e monitoraggio. A questo riguardo, ACI assicura un adeguato servizio di controllo di qualità sulle pratiche trattate direttamente dalle proprie Strutture ed indirettamente dalle Delegazioni AC e gli altri soggetti giuridici esterni alla Federazione di cui all'articolo 1.8.3, assicurando il costante adeguamento delle procedure e dei procedimenti, che devono essere conformi alle normative vigenti e ad eventuali disposizioni emanate in merito dalla Regione Lazio.

3.3 Per l'espletamento di tali servizi, l'ACI utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee a fornire all'utenza, adeguata assistenza e informazione all'atto del pagamento, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario.

3.4 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'ACI si avvarrà di personale specializzato, espressamente deputato a tali servizi, facente parte della propria organizzazione centrale e periferica e dei punti di servizio dislocati sul territorio regionale e nazionale, nella misura e nei termini di volta in volta ritenuti necessari.

3.5 L'ACI assicurerà un'adeguata, costante ed efficace copertura del territorio, anche allargando la propria rete di riscossione ed assistenza a soggetti giuridici esterni alla propria federazione, che fruiscono di contratti e



accordi di collaborazione con l'ACI e che presentano caratteristiche di affidabilità e professionalità adeguate agli standard richiesti dalla presente convenzione, opportunamente valutati da ACI.

3.6 I servizi assicurati, sulla base del comma precedente, da soggetti giuridici esterni alla federazione ACI, sono erogati alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste dalla presente convenzione.

3.7 L'ACI garantirà un'apertura giornaliera al pubblico, delle proprie strutture, adeguata alle esigenze del servizio, concordando eventualmente con la Regione orari di apertura straordinaria, in ragione a particolari criticità che dovessero manifestarsi nel calendario delle riscossioni.

3.8 L'ACI, inoltre, senza oneri aggiuntivi, d'intesa con la Regione, potrà introdurre nuovi servizi, ovvero sostituire programmi o procedure, o apportare modifiche a quelle esistenti. Le modifiche dovranno, comunque, essere concordate e garantire funzionalità e utilità almeno pari a quelle precedenti per quantità, qualità, tipologia e tempi.

3.9 L'ACI garantisce la consulenza e assistenza normativa, amministrativa, contabile, tributaria, finanziaria, fiscale e informatica alla Regione e la partecipazione, su richiesta della Regione, in veste di rappresentanza diretta o assistenza, ai comitati, riunioni tecniche, accordi, protocolli ecc. tra Regioni, Ministero, Enti e soggetti terzi, in materia di tasse automobilistiche sui servizi oggetto della presente Convenzione, con proprio personale esperto, in relazione all'oggetto della materia.

#### **Art. 4 - Controlli**

4.1 La presente convenzione comprende gli allegati A e B che ne sono parti integranti.

4.2 La Regione provvederà ad eseguire attività di controllo sui servizi affidati con la presente convenzione. Tali attività riguarderanno la rispondenza del servizio agli standard definiti negli allegati e alle disposizioni emanate dalla

Regione Lazio. Eventuali circolari di dettaglio, dovranno essere compatibili con i livelli di servizio e le modalità organizzative definite nella presente convenzione e negli Allegati A e B.

4.3 L'ACI agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuati dalla Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con struttura e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate. Resta fermo il principio che detti controlli non dovranno interferire nella organizzazione e funzionalità delle attività di servizio.

4.4 Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate dall'ACI all'ufficio regionale competente, a mezzo lettera raccomandata o PEC.

4.5 In ogni caso ACI e la Regione favoriscono l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione per garantire tempestività d'informazione ed economicità di gestione.

### **Art. 5 - Obblighi a carico dell'ACI**

5.1 ACI, nell'esecuzione della presente convenzione, è tenuta ad applicare le normative nazionali e regionali vigenti che regolano le attività che svolge per conto della Regione Lazio. In particolare, ACI è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro ed implicitamente dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.

5.2 ACI è tenuto al tempestivo recepimento delle direttive regionali emanate in materia, sia nei propri Uffici che in tutte le strutture contrattualizzate con ACI presenti sul territorio regionale e nazionale.

5.3 Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.



5.4 ACI è tenuto a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.

5.5 Le cause di forza maggiore, ossia di qualunque evento che sfugga alla volontà di ACI e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza, solleveranno ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, ACI si impegna a dare immediata notizia alla Regione Lazio, con il mezzo più rapido (PEC, e-mail, fax), non appena abbia conoscenza di tali eventi.

## **Art. 6 - Obblighi a carico della Regione**

6.1 La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento e provvederà a nominare un responsabile che dovrà relazionarsi con le strutture dell'ACI e assicurare anche quanto previsto al successivo comma.

6.2 Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni di carattere straordinario nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi, modalità ed eventuali costi di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

6.3 I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della D. Lgs n. 196/03. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione nomina l'ACI responsabile esterno del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le eventuali ulteriori istruzioni.

6.4 La Regione si impegna a mantenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.

### **Art. 7 – Decorrenza e durata del rapporto di avvalimento**

7.1 La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e terminerà il 30 giugno 2017.

7.2 Alla scadenza, ACI provvederà a consegnare a Regione copia dell'archivio tributario alla data ultima di validità della convenzione. Il tracciato sin d'ora definito è quello costitutivo Sogei o altri tracciati, nel caso di cambiamenti intervenuti nel periodo di validità della presente convenzione

7.3 Il rapporto e gli effetti anche economici della presente convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività intraprese che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi costi di esercizio.

### **Art. 8 - Modificazioni delle attività**

8.1 La Regione si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione, rinuncia, di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

8.2 In caso di rinuncia ad una o più attività, saranno diminuiti i corrispettivi dovuti ad ACI della relativa quota parte di costo corrispondente, come risultante dal quadro economico concordato tra le parti.



8.3 In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività della presente Convenzione si procederà ad una separata ridefinizione dei costi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui al successivo articolo 17.

### **Art. 9 - Modifiche normative**

9.1 Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso amministrativo e tributario al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI sarà tenuto ad assicurarne l'adeguamento in relazione alle norme emanate.

9.2 Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica di carattere straordinario sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti concorderanno nuovi corrispettivi.

### **Art. 10 - Formazione ed aggiornamento del personale**

10.1 La Regione e l'ACI collaborano, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l'aggiornamento costante sia del personale di cui si avvale ACI che quello di cui si avvale la Regione in materia di tassa automobilistica, anche attraverso il confronto con le strutture operanti nelle altre regioni convenzionate con ACI.

10.2 La Regione e l'ACI, al fine di attuare il costante miglioramento della operatività e per la massimizzazione dei risultati di gestione, anche sulla base delle risultanze rilevate dalla Regione in sede di controllo sulle attività e sulle pratiche, fermo restando la competenza della formazione continua sulla rete di riscossione e di assistenza in capo ad ACI, possono attivare specifici "Percorsi di Qualità" condivisi incentrati su predeterminate tipologie di casistiche e/o di operatori, mediante le tecniche della formazione, dei corsi specialistici, della condivisione e divulgazione di Manuali della Qualità ed ogni altra azione ritenuta congrua ed efficiente. L'attivazione di tali Percorsi di Qualità non comportano costi aggiuntivi a carico della Regione.

## Art. 11 - Costi di esercizio

I costi forfettari di seguito riportati, saranno corrisposti a copertura delle spese vive sostenute e da sostenere per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, conformemente a quanto espressamente attestato da ACI nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

11.1 Per gli anni 2015 e successivi, i costi di esercizio forfettari a copertura delle spese vive da sostenere e sostenute da ACI saranno quelli di seguito definiti:

- a. Per l'anno 2015, Il corrispettivo annuo a forfait, erogato dalla Regione Lazio ad ACI per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è stabilito in €8.500.477,00 :365 giorni X giorni di vigenza della Convenzione decorrenti dalla data di stipula fino al 31 Dicembre 2015 oltre ad IVA se dovuta per l'anno 2015. L'importo è dedotto dalla proposta economica (allegato A) formulata da ACI che si allega alla presente convenzione a costituirne parte integrante.
- b. Per l'anno 2016, Il corrispettivo annuo a forfait, erogato dalla Regione Lazio ad ACI per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è stabilito in Euro 8.410.625,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta. L'importo è dedotto dalla proposta economica (allegato A) formulata da ACI che si allega alla presente convenzione a costituirne parte integrante
- c. Per l'anno 2017, Il corrispettivo annuo a forfait, erogato dalla Regione Lazio ad ACI per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è stabilito in Euro 8.355.469,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta. L'importo è dedotto dalla proposta economica (allegato A) formulata da ACI che si allega alla presente convenzione a costituirne parte integrante. Per la prospettata scadenza 2017, prevista all'art. 7, verrà corrisposto un importo a forfait commisurato ai giorni di validità della presente convenzione, così calcolato: Euro 8.355.469,00 : 365 X numero dei giorni di validità della convenzione anno 2017.

Nel costo forfettario annuale, sono compresi i seguenti servizi ed attività:

- I. Gestione, manutenzione e sviluppo degli archivi;

- II. Gestione flussi e aggiornamenti;
- III. Gestione sviluppi e piattaforme;
- IV. Gestione connessione Poli agli archivi regionali per l'attività di riscossione (resta inteso che i singoli Poli dovranno adeguarsi ai tracciati ed alle modalità tecnologiche standard adottate da ACI, senza costi e oneri per la Regione Lazio e o ulteriori attività e/o costi e/o oneri per ACI);
- V. Gestione, manutenzione e sviluppo degli applicativi messi a disposizione di Regione e degli utenti professionali abilitati ad erogare i servizi di cui alla presente convenzione;
- VI. Progettazione, sviluppo e messa in linea del "portale del contribuente";
- VII. Progettazione, sviluppo e messa in linea di nuove forme di comunicazione web con i soggetti intermediari dei veicoli;
- VIII. Supporto contabile alla riscossione;
- IX. Gestione e riscossione diretta mediante la Rete di riscossione ACI e riversamento SEPA DD centralizzato;
- X. Predisposizione flussi SEPA DD;
- XI. Assistenza al contribuente e informazioni specialistiche da parte di tutti gli Uffici ACI e delle agenzie e studi di consulenza abilitati ai servizi di assistenza negli orari di apertura al pubblico;
- XII. Assistenza agli operatori professionali (agenzie e studi di consulenza abilitati ai servizi di assistenza) e informazioni specialistiche da parte di tutti gli Uffici ACI e delle strutture centrali di assistenza di 1° e 2° livello tecnico e normativo-organizzativo;
- XIII. Assistenza agli intermediari dediti alla rivendita di veicoli e assistenza specialistiche da parte di tutti gli Uffici ACI e delle strutture centrali di assistenza di 1° e 2° livello tecnico e normativo-organizzativo ed indirettamente tramite agenzie e studi di consulenza abilitati ai servizi di assistenza convenzionati con ACI;
- XIV. Lavorazione, istruzione e definizione di: a) istanze di rimborso, b) istanze di esenzione, c) richieste di aggiornamento/bonifica in sede di note di cortesia ordinarie e/o associate ad avvisi bonari, di memorie difensive in sede di precontenzioso/avvisi bonari, di memorie difensive in sede di contenzioso avverso ruoli (con esiti di sgravi totali e/o parziali, conferme, ricalcoli o sospensioni e con bonifiche in archivio



regionale), per Numero 200.000 operazioni anno. Qualora il numero delle operazioni vari in aumento o in decremento per oltre il 15% il quantitativo di 200.000 istanze/bonifiche/pratiche definiti per la determinazione della quota a forfait, si provvederà, solo per i volumi eccedenti o inferiori la soglia di tolleranza del 15% del quantitativo di 200.000 istanze/bonifiche/pratiche sopra indicate ad apportare un aumento, ovvero una riduzione al costo forfettizzato come segue: euro 12,00 per ogni pratica/istanza/bonifica lavorata in più o in meno, rispettivamente a titolo di maggiori o minori costi sostenuti da ACI. Per i maggiori costi, la Regione corrisponderà ad ACI la differenza; per i minori costi, il costo forfettizzato, verrà decurtato del relativo importo in sede di ultima fatturazione della quota a forfait per l'anno di competenza [si considerano: a) maggiori costi, i quantitativi che vanno da 230.001 in su; b) minori costi, i quantitativi che vanno da 169.999 in giù]. Ai costi indicati, va aggiunta l'Iva se ed in quanto dovuta. Per l'anno 2017, i volumi saranno rapportati agli effettivi giorni di vigenza di convenzione, così come stabilito per i costi a forfait.

- XV. La acquisizione, registrazione, controllo e lavorazione di 284.866 sospensioni rivendita in entrata ed uscita. Si prevede una soglia di tolleranza del 15% rispetto al numero di 284.866 sospensioni indicato. Si considerano maggiori costi da corrispondere ad ACI, tutte le sospensioni che superano il seguente quantitativo: n. 327.596. Si considerano minori costi da detrarre dal costo forfettario annuale, tutte le sospensioni inferiori al seguente quantitativo: n. 242.136 . Il costo di ogni sospensione per il calcolo dei maggiori/minori costi sostenuto da ACI è pari a euro 0,60. Ai costi indicati, va aggiunta l'Iva se ed in quanto dovuta. Per l'anno 2017, i volumi saranno rapportati agli effettivi giorni di vigenza di convenzione, così come stabilito per i costi a forfait.
- XVI. L'acquisizione sull'archivio delle tasse automobilistiche, in formato magnetico, delle ricevute di pagamento su supporto cartaceo ed in modalità off line.
- XVII. Servizio di monitoraggio e controllo della qualità delle attività di assistenza;
- XVIII. Elaborazione, produzione, postalizzazione, rendicontazione esiti e archiviazione fisica delle comunicazioni inesitate di comunicazioni

annue (Avvisi Bonari, Note di cortesia, Note di cortesia associate ad Avvisi bonari e Note risposta esito) in modalità posta massiva ordinaria (fino a 2 fogli full color fronte retro);

- XIX. Servizi di informazione ed assistenza ai contribuenti a mezzo mail, call center e fax centralizzati, ed agli operatori professionali rivenditori per 45.000 contatti annui. Si prevede una soglia di tolleranza del 30% rispetto al numero di 45.000 contatti annui. Si considerano maggiori costi da corrispondere ad ACI, tutti i contatti che superano il seguente quantitativo: n. 58.500. Si considerano minori costi da detrarre dal costo forfettario annuale, tutti i contatti inferiori al seguente quantitativo: n. 31.500. Il costo di ogni contatto per il calcolo dei maggiori/minori costi sostenuto da ACI è pari a euro 5,50. Ai costi indicati, va aggiunta l'iva se ed in quanto dovuta.

Oltre agli importi di cui di cui sopra sono previsti i seguenti costi:

- ⇒ per ogni singola operazione di riscossione stabilito in Euro 1,87, IVA esente, incrementato con gli aumenti del compenso che saranno eventualmente riconosciuti, successivamente alla stipula della presente convenzione, a livello nazionale ai Tabaccai ed alle Agenzie di pratiche auto autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi della L. 449/97 e del DM 13/9/99. L'onere per la riscossione, come sopra stabilito, presso l'ACI e presso le Delegazioni AC, è totalmente a carico del contribuente;
- 11.2 Gli importi a forfait, come stabiliti dal comma precedente, sono da intendersi al netto dell'IVA, che verrà applicata, se e quando dovuta, e sono onnicomprensivi di tutte le spese dirette ed indirette che l'ACI possa sostenere per l'espletamento delle attività affidate con la presente convenzione.
- 11.3 Gli importi di cui al presente articolo, non sono soggetti a rivalutazione.

### **Art. 12 - Modalità di fatturazione e pagamento**

12.1 Gli oneri di esercizio di cui all'articolo 11, come sopra dedotti, saranno corrisposti ad ACI mediante liquidazione di fattura con saldo a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura:

1.  $\frac{1}{4}$  dell'importo annuale con fatturazione il 30 Aprile del medesimo anno;
2.  $\frac{1}{4}$  dell'importo annuale con fatturazione il 31 Agosto del medesimo anno;

3. ¼ dell'importo annuale con fatturazione il 31 Dicembre del medesimo anno;
4. ¼ dell'importo annuale con fatturazione, previa rendicontazione delle attività, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo. Eventuali riduzioni di importi relativi a minori quantitativi di attività saranno apportati in sede di tale ultima fatturazione delle quote a forfait. Eventuali fatturazioni per servizi eccedenti i volumi di cui sopra saranno effettuati con fatturazione separata entro il 28 Febbraio dell'anno successivo e previa fornitura di ulteriore report analitico.

### **Art. 13 - Rapporti tra gli Enti, rappresentanza, direzione lavori**

13.1 La Regione e l'ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.

13.2 A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.

13.3 Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ACI indica quale referente per la Regione il competente Servizio gestione Tasse automobilistiche nella persona del Direttore. Allo stesso, ovvero ad uno o più suoi delegati, è affidato il compito di effettuare il costante monitoraggio e la verifica delle attività oggetto di convenzione e di segnalare alla Regione eventuali situazioni non rispondenti ai principi di gestione delle attività - come sopra stabiliti - alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali anomalie saranno tempestivamente segnalate alla Regione, mediante comunicazione scritta al Referente incaricato dalla Regione.

13.4 Il referente della Regione è il Dirigente Responsabile della Struttura competente in materia di tassa automobilistica.

### **Art. 14 - Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso**

14.1 Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure

automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi, ivi compresi i programmi applicativi sviluppati congiuntamente alla Regione ai fini dell'erogazione dei servizi medesimi, salvo la facoltà di acquisto in licenza d'uso da parte della Regione.

14.2 Il costo di acquisto in licenza d'uso sarà determinato sulla base dei costi di investimento, valorizzando gli investimenti immateriali, e detraendo gli eventuali oneri sostenuti dalla Regione per effetto della presente convenzione.

14.3 Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari della riscossione dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.

14.4 La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

14.5 I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

## **Art. 15 - Tributi Aggiuntivi**

15.1 L'ACI e la Regione si impegnano ad esaminare ogni ulteriore ambito di collaborazione al fine di migliorare la qualità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza dei servizi erogati ai cittadini in materia di tasse automobilistiche e le modalità di accesso ad essi nel rispetto della tutela della privacy e dei diritti degli automobilisti. A tal fine, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, in linea con gli orientamenti espressi a livello comunitario, ACI si impegna a presentare un progetto, nel rispetto degli obiettivi di cui sopra, finalizzato alla sperimentazione sul territorio di modalità di gestione e calcolo della tassa automobilistica, che sfruttando la tecnologia

satellitare, siano basate sulla effettiva percorrenza chilometrica del veicolo e sulle emissioni di CO2. La presentazione del progetto non obbliga la Regione Lazio all'approvazione dello stesso.

## **Art. 16 - Inadempienze contrattuali**

### 16.1 Inadempienze dell'ACI.

- a. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite lettera raccomandata o PEC, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
- b. Qualora il contraente non ottemperi alla richiesta, la Regione sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista, fatto salvo eventuali danni derivanti dall'inadempienza.
- c. Resta fermo il principio che se uno o più servizi convenzionati saranno temporaneamente interrotti per inadempienze dell'ACI, i corrispettivi periodici saranno decurtati dagli importi fatturati e l'ACI riconoscerà alla Regione i maggiori costi da questa sostenuti per gestire il servizio in altra forma.

### 16.2 Inadempienze della Regione:

- a. Qualora la Regione, su esplicita richiesta di ACI, non dia nei tempi utili riscontri e/o indicazioni e/o di direttive di servizio in merito alla corretta esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione, ACI sarà esonerata da ogni relativa responsabilità connessa alla singola richiesta.
- b. Qualora l'ACI, pur avendo inviato nei termini concordati la rendicontazione e le informazioni di dettaglio relative ai servizi espletati e fatturati secondo i termini e le procedure concordati, riscontri ritardi nei pagamenti delle fatture di cui all'articolo 11, sarà addebitato e separatamente fatturato alla Regione, con contestuale comunicazione di dettaglio, l'interesse sugli importi non regolarizzati, come segue:
  - i. interesse legale, calcolato giorno per giorno, se il pagamento sarà effettuato dal 61° al 180° giorno successivo al ricevimento della fattura da parte della Regione;

- ii. nella misura del tasso di interesse legale vigente, calcolato giorno per giorno, con maggiorazione di due punti percentuali, se il pagamento sarà effettuato dalla Regione oltre il 180° giorno dal ricevimento della fattura da parte della Regione.

Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di calcolo ed addebito di interessi, senza l'avvenuta liquidazione del richiesto, l'ACI richiederà alla Regione di detrarre detto importo dalle somme incassate per la tassa automobilistica (tassa, sanzioni ed interessi) mediante i servizi Bollonet, ATM ed Internet Banking, fino a concorrenza dell'importo dovuto; in tale caso, solo previa autorizzazione scritta rilasciata dalla Regione, l'ACI provvederà ad effettuare detta detrazione e provvederà a versare con bonifico bancario l'eventuale importo residuo delle tassa automobilistiche da riversare alla Regione entro i termini di legge ed a comunicare la riconciliazione degli importi trattati.

### **Art. 17 - Commissione paritetica**

17.1 Al fine di evitare l'insorgere del contenzioso ed offrire ai contraenti elementi per migliorare il servizio, potrà essere costituita una commissione paritetica composta da sei membri (tre nominati dall'ACI e tre dalla Regione) che avrà il compito di valutare e proporre la soluzione in via bonaria dei possibili conflitti tra le parti. La Commissione sarà nominata con Determina del Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, a seguito della designazione dei tre rappresentanti ACI da parte dell'organo competente.

17.2 La Commissione inoltre potrà individuare, e quindi sviluppare:

- a. Innovative modalità di riscossione della tassa automobilistica;
- b. Innovative modalità di riversamento della tassa automobilistica, finalizzate alla limitazione del rischio di insolvenza ;
- c. Nuovi strumenti di comunicazione con i contribuenti;
- d. Nuove tecnologie e metodologie di commisurazione del tributo dovuto;
- e. Eseguirà, previa convocazione, la procedura di conciliazione relativa ai dati contestati dei corrispettivi previsti dalla presente convenzione.

### **Art. 18 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Roma con espressa rinunzia a qualsiasi altro.

### **Art. 19 - Spese contrattuali**

Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico di ACI.

### **Art. 20 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Per la Regione Lazio

Per l'Automobile Club d'Italia

## **CONVENZIONE ACI REGIONE LAZIO 2015 – 2017**

Art. 1 - Attività oggetto della convenzione.....	3
Art. 2 Allegati .....	22
Art. 3 - Organizzazione e modalità di espletamento delle attività .....	23
Art. 4 - Controlli .....	24
Art. 5 - Obblighi a carico dell'ACI.....	25
Art. 6 - Obblighi a carico della Regione .....	26
Art. 7 – Decorrenza e durata del rapporto di avvalimento .....	27
Art. 8 - Modifiche delle attività .....	27
Art. 9 - Modifiche normative .....	28
Art. 10 - Formazione ed aggiornamento del personale .....	28
Art. 11 - Costi di esercizio.....	29
Art. 12 - Modalità di fatturazione e pagamento .....	32
Art. 13 - Rapporti tra gli Enti, rappresentanza, direzione lavori .....	33
Art. 14 - Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso.....	33
Art. 15 - Tributi Aggiuntivi .....	34
Art. 16 - Inadempienze contrattuali.....	35

Art. 17 - Commissione paritetica .....	36
Art. 18 - Foro competente .....	36
Art. 19 - Spese contrattuali .....	37
Art. 20 - Norme finali .....	37

